

REGISTRAZIONE IMQ DEGLI INSTALLATORI DI SISTEMI DI SICUREZZA: NUOVO REGOLAMENTO

*P.I. ROBERTO DALLA TORRE
I.M.Q.*

Il sistema di registrazione "*Ditte Installatrici di impianti di allarme*", gestito dall'IMQ fin dal lontano 1984, ha richiesto una profonda revisione per rimanere al passo con i tempi, dare la giusta attenzione alle esigenze del mercato nel mondo della sicurezza e continuare ad assicurare nel contempo il rispetto delle norme e della qualità.

Il Comitato di Gestione dell'IMQ, assunto l'impegno di arrivare alla redazione di un nuovo Regolamento che rendesse più attuale il sistema di certificazione, salvaguardando ed in alcuni casi aumentando il livello di attenzione verso le norme e la qualità, ha lungamente discusso e lavorato sulle linee da seguire, approvando nella riunione del 28 ottobre 1998, dopo alcuni anni di lavoro, la nuova edizione del Regolamento, che presenta numerose e significative variazioni rispetto al testo vigente.

Particolare attenzione è stata posta dal Comitato di Gestione nel definire i punti che permettono la valutazione, sia dei dati tecnici sia dei dati relativi all'organizzazione raccolti durante la fase della verifica rispettiva, in modo chiaro ed univoco. A tale proposito sono stati introdotti punti che meglio precisano il ruolo dei tecnici, dei mezzi e delle attrezzature.

Qui di seguito vengono riportati alcuni punti del regolamento che costituiscono le novità più salienti, resta comunque inteso che per una completa percezione dei cambiamenti avvenuti si rimanda al testo integrale del *Regolamento per la registrazione presso l'IMQ delle ditte installatrici di impianti di sicurezza anti-intrusione, antifurto, e antiaggressione e per la verifica di conformità degli stessi alle relative norme CEI.*

Oggetto del Regolamento

Una novità molto importante che riguarda tutti gli impianti di sicurezza che una ditta realizza, la troviamo all'Articolo 1 dove viene fatto esplicito obbligo al fatto che tutti gli impianti di sicurezza devono essere installati a regola d'arte, individuando nel rispetto delle norme CEI una delle sicure possibilità di soddisfare quanto richiesto dalla legge.

Quindi un impianto realizzato in conformità alle norme CEI 79-3, ed almeno di I livello di prestazione, è sicuramente a regola d'arte.

Ottenimento della registrazione

La definizione di requisiti e di verifiche più puntuali, ha consentito di ridurre la richiesta della precedente attività nel settore da tre anni ad un anno.

Nelle pagine seguenti viene riportato il testo del Nuovo Regolamento.

REGOLAMENTO

PER LA REGISTRAZIONE PRESSO L'IMQ DELLE DITTE INSTALLATRICI DI IMPIANTI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE, ANTIFURTO E ANTIAGGRESSIONE E PER LA VERIFICA DI CONFORMITA' DEGLI STESSI ALLE RELATIVE NORME CEI

- Approvato dal Comitato di Gestione "Sistemi di sicurezza" il 15 aprile 1983, con variazioni del 17 febbraio 1986, del 5 dicembre 1989, del 5 luglio 1990 e del 28 ottobre 1998
- Ratificato dal Consiglio Direttivo dell'IMQ il 25 maggio 1983, con variazioni del 25 marzo 1986, del 15 ottobre 1990 e del 29 gennaio 1999.

INDICE

1. Oggetto del Regolamento
2. Condizioni generali
3. Presentazione ed istruzione della domanda di registrazione
4. Diritti e doveri dell'Installatore registrato
5. Controllo dell'Installatore registrato
6. Controllo dell'uso dei Certificati
7. Rinuncia o revoca della registrazione
8. Variazione del Regolamento o delle norme CEI
9. Tariffe
10. Uso scorretto della registrazione e dei Certificati
11. Ricorsi
12. Arbitrato

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

- 1.1 Come previsto dalla legge, tutti gli impianti elettrici ed elettronici e quindi gli impianti di sicurezza per la rivelazione e la segnalazione di intrusione, furto e aggressione oggetto del presente Regolamento (di seguito denominati impianti di sicurezza) devono essere installati a regola d'arte.

Questo Regolamento si occupa esclusivamente di una delle modalità possibili per il raggiungimento di questo obiettivo, cioè il rispetto delle norme CEI, rispetto che, secondo la legge italiana, fornisce presunzione di conformità alla regola d'arte.

- 1.2 Per l'applicazione del presente Regolamento si intendono valide tutte le definizioni contenute nelle norme CEI relative agli impianti di sicurezza per la rivelazione e la segnalazione di intrusione, furto e aggressione ed alle apparecchiature che li compongono; valgono inoltre le seguenti definizioni aggiuntive:

- committente
qualsiasi soggetto che commissiona l'esecuzione dell'impianto
- ditta appaltatrice di installazione di impianti di sicurezza (in breve: *Installatore appaltatore*)
ditta che riceve dal committente l'ordine di fornitura dell'impianto e che si assume la responsabilità per lo stesso
- ditta subappaltatrice di installazione di impianti di sicurezza (in breve: *Installatore subappaltatore*)
ditta che riceve da un Installatore appaltatore l'ordine per la realizzazione dell'impianto e/o per la sua assistenza/manutenzione
- tecnico responsabile
tecnico facente parte, a tempo pieno, della struttura aziendale, a cui fa capo la responsabilità tecnica della progettazione, installazione e manutenzione degli impianti di sicurezza
- tecnico incaricato
tecnico facente parte, a tempo pieno, della struttura aziendale, a cui fa capo la responsabilità tecnica dell'installazione e manutenzione degli impianti di sicurezza afferenti alla sede periferica di competenza
- tecnico indicato
tecnico facente parte, a tempo pieno, della struttura aziendale, la cui preparazione professionale viene accertata attraverso un colloquio
- tecnici

tecnici facenti parte, a tempo pieno o non, della struttura aziendale; in questa definizione sono compresi anche il responsabile tecnico e, ove esistenti, i tecnici incaricati e i tecnici indicati.

Si intende che un tecnico faccia parte della struttura aziendale quando sia un dipendente o un socio.

Quando nel presente Regolamento è usato il solo termine Installatore si deve intendere Installatore appaltatore.

1.3 Il presente Regolamento stabilisce la procedura per:

- la registrazione presso l'IMQ delle Ditte appaltatrici di installazione di impianti di sicurezza (in seguito denominate semplicemente Installatori);
- il rilascio da parte dell'Installatore registrato del particolare "Certificato di installazione e di verifica funzionale" e del particolare "Certificato di revisione e di verifica funzionale", per gli impianti dallo stesso realizzati a norme CEI ;
- la sorveglianza periodica degli Installatori registrati e i controlli a campione che l'IMQ è tenuto ad effettuare sugli impianti per i quali è stato rilasciato un Certificato.

1.4 Il presente Regolamento è approvato dal *Comitato di Gestione Sistemi di sicurezza* e ratificato dal Consiglio Direttivo dell'IMQ.

1.5 Ulteriori dettagli di procedura sono contenuti nelle *Prescrizioni particolari* allegate al presente Regolamento.

Tali *Prescrizioni particolari* sono stabilite dal Comitato di Gestione e non possono derogare dalle prescrizioni generali del presente Regolamento salvo specifica approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'IMQ.

1.6 Per l'applicazione del presente Regolamento è incaricata l'apposita Commissione Tecnica "Ditte Installatrici di sistemi di sicurezza" (in seguito denominata per brevità Commissione Tecnica).

Articolo 2 – Condizioni generali

2.1 La registrazione presso l'IMQ di un Installatore può essere accordata soltanto se ha:

- 2.1.01 svolto in modo continuativo la propria attività in Italia da almeno 1 anno, anche se con diversa ragione sociale, con particolare riguardo all'installazione degli impianti di segnalazione antintrusione e antifurto;
- 2.1.02 operato progettando ed eseguendo impianti di segnalazione antintrusione e antifurto a regola d'arte, come accertato durante il sopralluogo di cui in 3.2.01 c);
- 2.1.03 una situazione di correntezza commerciale, comprovata dalla documentazione di cui in 3.1.02;
- 2.1.04 il sistema qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001;
- 2.1.05 una organizzazione efficiente per l'esecuzione delle attività svolte direttamente, nonché per il controllo delle eventuali opere affidate in subappalto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1656 del Codice Civile.
Questa organizzazione sarà costituita da personale alle proprie dipendenze e da propri mezzi e attrezzature per la progettazione, la configurazione del sistema, la verifica funzionale, il rilascio della dichiarazione di conformità a norme dell'impianto.
Potranno invece essere affidate in subappalto, nel rispetto del progetto, le seguenti opere:
 - installazione elettrica (a)
 - fissaggio delle apparecchiature (b)
 - cablaggio delle apparecchiature (c)
 - messa a punto delle apparecchiature e messa in servizio dell'impianto (d)
 - assistenza e manutenzione dell'impianto (e).Le opere (c) (d) (e) possono essere affidate solo a Installatori subappaltatori con i quali sia stato stipulato apposito contratto;
- 2.1.06 una organizzazione per zone sul territorio, in grado di assicurare, eventualmente attraverso gli Installatori subappaltatori, una visita almeno semestrale di manutenzione ordinaria ed un intervento tecnico entro le successive 24 ore dalla chiamata per tutti i propri impianti.

Inoltre:

2.1.07 L'Installatore deve disporre per la sede centrale e per ciascuna delle eventuali sedi periferiche, del seguente personale minimo:

nel caso di richiesta del solo I° livello di prestazione degli impianti (vedere par. 3.1.02 o):

- un tecnico a tempo pieno, facente parte della struttura aziendale, avente la qualifica di responsabile tecnico (per la sede centrale) o di tecnico incaricato (per le sedi periferiche);
- un tecnico facente parte della struttura aziendale e/o Installatori subappaltatori, in modo da garantire nell'insieme una copertura equivalente a quella di un tecnico a tempo pieno.

nel caso di richiesta di ulteriori livelli di prestazione degli impianti rispetto al I° (vedere par. 3.1.02 o):

- due tecnici a tempo pieno, facenti parte della struttura aziendale, uno dei quali avente la qualifica di responsabile tecnico (per la sede centrale) o di tecnico incaricato (per le sedi periferiche), ed il secondo avente la qualifica di tecnico indicato.
- 2.1.08 I tecnici di cui deve disporre l'Installatore devono avere adeguata preparazione professionale. In particolare, il responsabile tecnico e gli eventuali tecnici incaricati e/o indicati devono essere in possesso di una adeguata conoscenza della normativa CEI relativa agli impianti di sicurezza, nonché dei criteri di protezione; il responsabile tecnico deve essere inoltre in grado di progettare, mettere in servizio ed eseguire la verifica funzionale di detti impianti, mentre i tecnici incaricati e/o indicati devono essere in grado di metterli in servizio ed eseguire la verifica funzionale.
- 2.2 La registrazione di un Installatore presso l'IMQ è subordinata al pagamento:
- dell'importo per l'esame e l'istruzione della domanda (3.2);
 - dei diritti annui di mantenimento della registrazione (4.5.03).
- 2.3 La registrazione di un Installatore non è trasferibile. In caso di cambiamento di ragione sociale il nuovo Installatore può chiedere la conferma della registrazione con apposita domanda.
- 2.4 Tutti gli atti relativi alle domande di registrazione, ed in particolare le verifiche presso le ditte, vengono svolti dall'IMQ con l'impegno di riservatezza verso terzi.
- 2.5 I Certificati possono essere rilasciati soltanto da Installatori registrati presso l'IMQ.
- 2.6 Il rilascio dei Certificati non modifica in alcun caso la responsabilità e le garanzie legali dell'Installatore nei confronti del committente.
- 2.7 Le norme cui si deve far riferimento per la realizzazione degli impianti di sicurezza e per il rilascio dei Certificati sono le norme CEI in vigore.
- Al fine di poter seguire l'evoluzione tecnologica, la Commissione Tecnica può autorizzare l'emissione di Certificati anche in caso di impianti comprendenti apparecchiature non ancora regolamentate da norme CEI, esaminando caso per caso ed informandone il CEI, come pure gli Installatori registrati.
- 2.8 Il richiedente non può dare pubblicità alla domanda di registrazione in corso fino a che non abbia ottenuto la relativa Dichiarazione di registrazione.

Articolo 3 – Presentazione ed istruzione della domanda di registrazione

3.1 Presentazione della domanda

3.1.01 L'Installatore deve presentare la domanda compilando il modulo in distribuzione presso l'IMQ.

3.1.02 Alla domanda il richiedente deve unire:

- a) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- b) la documentazione di abilitazione ai sensi della legge n. 46/90, art. 1, lettera b);
- c) il certificato del Tribunale - Sezione Commerciale - da cui risulti che l'Installatore non sia in stato fallimentare;
- d) il certificato del Tribunale -Sezione Fallimentare - da cui risulti che nei confronti dell'Installatore non sia in corso procedura stato fallimentare;
- e) il certificato generale del Casellario Generale degli amministratori, in caso di società, o del titolare, in caso di ditta individuale;
- f) l'elenco delle eventuali sedi periferiche;
- g) l'elenco degli Installatori subappaltatori con i quali è stato stipulato il contratto di cui al par. 2.1.05, corredato di copia dello stesso;
- h) una documentazione relativa al proprio sistema qualità aziendale, qualora non già certificato da un Ente riconosciuto;
- i) una copia del presente Regolamento controfirmata per accettazione.

Il richiedente deve inoltre precisare:

- l) il nome del o dei responsabili tecnici, nonché degli eventuali tecnici incaricati e/o indicati;
- m) il nome degli altri tecnici facenti parte della struttura aziendale;
- n) la zona per la quale richiede la registrazione;
- o) i livelli di prestazione degli impianti per i quali richiede la registrazione.

3.1.03 La domanda ed i relativi allegati devono pervenire alla sede dell'IMQ.

I certificati di cui ai paragrafi 3.1.02 a), c), d), e) devono essere di data non anteriore a 3 mesi rispetto a quella della loro presentazione.

3.2 Istruzione della domanda e registrazione dell'Installatore

3.2.01 Al ricevimento della domanda, l'IMQ provvede, d'intesa con la Commissione Tecnica:

- a) all'esame preliminare della documentazione presentata;
- b) ad inviare al richiedente il Contratto, in duplice copia, che regolerà i rapporti tra Installatore ed IMQ, nel caso che la registrazione venga accordata;
- c) ad effettuare una visita alla sede del richiedente e un sopralluogo sia ad impianti in fase di realizzazione sia ad impianti installati e collaudati da almeno 6 mesi, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al par. 2.1;
- d) ad effettuare accertamenti sugli eventuali Installatori subappaltatori cui vengono affidate le seguenti attività:
 - cablaggio delle apparecchiature
 - messa a punto delle apparecchiature e messa in servizio dell'impianto
 - assistenza e manutenzione dell'impianto

3.2.02 Durante l'istruzione della domanda verranno tenuti in particolare:

per tutte le ditte

colloqui con il responsabile tecnico, il quale deve dimostrare di conoscere in modo adeguato e per i livelli di impianto indicati in domanda dall'Installatore, le relative norme CEI e le tecniche di progettazione, di collaudo e di manutenzione dei sistemi di sicurezza, con particolare riguardo agli impianti di segnalazione antintrusione e antifurto;

per le ditte aventi sedi periferiche

colloqui con i tecnici incaricati, i quali devono dimostrare di conoscere in modo adeguato e per i livelli di impianto indicati in domanda dall'Installatore, le relative norme CEI, i criteri di protezione, le tecniche di collaudo e di manutenzione dei sistemi di sicurezza, con particolare riguardo agli impianti di segnalazione antintrusione e antifurto;

per le ditte che richiedono livelli di prestazione degli impianti superiori al primo

colloqui con i tecnici indicati, i quali devono dimostrare di conoscere in modo adeguato e per i livelli di impianto indicati in domanda dall'Installatore, le relative norme CEI, i criteri di protezione, le tecniche di collaudo e di manutenzione dei sistemi di sicurezza, con particolare riguardo agli impianti di segnalazione antintrusione e antifurto.

La ditta ha la facoltà di scegliere il luogo di detti colloqui.

3.2.03 In base a tutti gli elementi raccolti, la Commissione Tecnica decide la registrazione o meno dell'Installatore, stabilendo inoltre, nel primo caso, la zona di validità della registrazione stessa ed i livelli di prestazione degli impianti per i quali la ditta può emettere i Certificati.

3.2.04 In caso di accoglimento della domanda di registrazione, l'IMQ ne dà comunicazione all'Installatore, precisando la zona ed i livelli di prestazione degli impianti per i quali la registrazione avrebbe validità.

In caso di accettazione, l'Installatore firma il Contratto di cui al paragrafo 3.2.01 b), restituendo entrambe le copie all'IMQ entro un termine precisato.

L'IMQ rilascia quindi l'apposita *Dichiarazione di registrazione*, dove vengono indicate le condizioni di validità della registrazione stessa, ed invia all'Installatore una copia firmata del Contratto di registrazione.

3.2.05 In caso di mancato accoglimento della domanda di registrazione, l'IMQ ne dà comunicazione motivata all'Installatore.

3.2.06 L'Installatore può presentare ricorso contro la decisione della Commissione Tecnica entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il ricorso viene esaminato dal Comitato di Gestione secondo la procedura illustrata nell'art.11.

Articolo 4 – Diritti e doveri dell'Installatore registrato

4.1 La registrazione presso l'IMQ dà diritto all'Installatore di rilasciare i Certificati sugli impianti di sicurezza da lui realizzati a norme CEI, nella zona e per i livelli di prestazione indicati nella *Dichiarazione di registrazione*, utilizzando solo apparecchiature con il marchio IMQ.

Nel caso l'Installatore abbia necessità di utilizzare apparecchiature non munite di Marchio, può richiedere una autorizzazione in tal senso prima dell'effettuazione della verifica funzionale dell'impianto. L'IMQ rilascia tale autorizzazione in seguito a verifiche apposite, a carico dell'Installatore.

Per un impianto nuovo da lui realizzato, l'Installatore rilascia il *Certificato di installazione e di verifica funzionale*, la cui validità massima è di cinque anni.

Il *Certificato di revisione e di verifica funzionale* deve essere invece utilizzato nei seguenti casi:

- in caso di successiva revisione e/o aggiornamento di un impianto;
- alla scadenza del "Certificato di installazione e di verifica funzionale";
- qualora l'Installatore prenda in carico la manutenzione di un impianto installato da altro Installatore.

4.2 Il diritto al rilascio dei Certificati è strettamente riservato all'Installatore registrato, e non è trasferibile.

4.3 L'Installatore ha la facoltà di dare pubblicità all'ottenuta registrazione, purché sia veritiera e purché vengano

indicati i livelli di prestazione degli impianti e le zone per cui tale registrazione è valida.

- 4.4 Tutti gli oneri per la compilazione, registrazione eventuale e rinnovo del Contratto sono a carico dell'Installatore.
- 4.5 L'Installatore registrato ha il dovere di:
- 4.5.01 Rispettare la regola d'arte sia nella fase realizzativa sia nella fase manutentiva degli impianti, per tutti gli impianti realizzati.
- 4.5.02 Rilasciare, a richiesta del committente, il Certificato, esclusivamente per impianti a norme CEI, nella zona e per i livelli di prestazione indicati nella *Dichiarazione di registrazione*. Una copia del Certificato stesso deve inoltre essere inviata all'IMQ.
- 4.5.03 Versare i diritti annui di mantenimento della registrazione.
- 4.6 L'Installatore registrato ha inoltre il dovere di:
- 4.6.01 Rilasciare una dichiarazione di conformità per l'impianto, quando previsto dalle leggi vigenti.
- 4.6.02 Usare negli impianti a norme CEI, per i quali rilascia il Certificato, esclusivamente le apparecchiature munite di marchio IMQ, con le precisazioni di cui in 2.7 e in 4.1.
I Certificati devono essere emessi esclusivamente sui moduli numerati in distribuzione presso l'IMQ.
- 4.6.03 Rilasciare al committente una documentazione nella quale devono risultare la data della verifica funzionale e tutte le successive operazioni eseguite sull'impianto nel corso della manutenzione periodica ed in caso di intervento straordinario.
- 4.6.04 Conservare, nel caso di impianti per i quali rilascia il Certificato, copia della documentazione di cui al paragrafo precedente.
- 4.6.05 Provvedere, a richiesta del committente, ad effettuare la manutenzione secondo le apposite norme CEI.
- 4.6.06 Non emettere Certificati in caso di decadenza dalla registrazione IMQ, indipendentemente dal motivo che l'ha occasionata.
- 4.6.07 Se intende modificare una o più condizioni della sua registrazione (zona di attività, livelli di prestazione, nome dei responsabili tecnici, ecc.), indirizzare la richiesta all'IMQ preventivamente o comunque entro due mesi dal fatto che è all'origine della richiesta stessa; in questi casi, l'IMQ può richiedere la ripetizione parziale della procedura di registrazione.
- 4.6.08 Consentire ed agevolare le verifiche di cui ai successivi articoli 5 e 6 da parte dell'IMQ, i cui ispettori potranno presentarsi, anche senza preavviso, in qualsiasi momento durante l'orario di lavoro.
- 4.6.09 Mantenere il segreto sulla natura, caratteristiche, ubicazione e modalità installative e di funzionamento degli impianti di segnalazione antintrusione e antifurto, nonché sui processi produttivi e sui dati aziendali riservati di cui sia venuto a conoscenza, anche casualmente; questo, nel rispetto anche della legge n. 675/96.
- 4.6.10 Tenere una registrazione di tutti i reclami e delle relative azioni intraprese per porvi rimedio, per quanto attiene all'attività coperta dalla Dichiarazione di registrazione ottenuta.
- 4.6.11 Lasciare accedere i valutatori dell'Organismo di accreditamento, accompagnati da funzionari dell'IMQ; tali visite, il cui scopo è la sorveglianza sull'operato degli ispettori dell'IMQ, sono compiute in relazione allo stato di accreditamento dell'IMQ e sono regolarmente preannunciate.

Articolo 5 – Controllo degli Installatori registrati

L'IMQ effettua il controllo degli Installatori registrati attraverso visite apposite a mezzo di ispettori, tenuti al segreto professionale.

- 5.1 L'IMQ verificherà, con visite periodiche presso gli Installatori registrati e gli impianti da questi realizzati, il mantenimento dei requisiti di cui al par. 2.1, nonché il rispetto degli obblighi di cui all'art. 4.
- 5.2 Qualora, a seguito delle verifiche eseguite, l'IMQ accerti irregolarità o non conformità rispetto ai requisiti del Regolamento, ne informa per iscritto l'Installatore invitandolo ad ovviare ai difetti riscontrati entro un termine stabilito.
Nei casi più gravi o di recidiva, l'IMQ sospende la registrazione.
- 5.3 Tale sospensione può essere revocata soltanto dopo che la Commissione Tecnica, accertato che la ditta ha rimediato soddisfacentemente ai difetti riscontrati, avrà espresso parere favorevole.
Nel caso in cui la sospensione non sia stata annullata entro 6 mesi, la registrazione della ditta viene revocata.
Tutte le spese relative alle verifiche aggiuntive, necessarie come conseguenza di difetti riscontrati, sono a carico della ditta registrata. I diritti annui per il mantenimento della registrazione sono dovuti anche nel periodo di sospensione.

Articolo 6 – Controllo dell'uso dei Certificati

L'IMQ effettua il controllo dell'uso dei Certificati anche attraverso visite apposite a mezzo di ispettori, tenuti al segreto professionale.

6.1 Verifiche sui Certificati

- 6.1.01 Come precisato in 4.5.02, l'Installatore deve inviare una copia del Certificato emesso all'IMQ entro 30 giorni dalla data del rilascio, a mezzo lettera raccomandata A.R.
- 6.1.02 L'IMQ verifica che il Certificato sia completo ed emesso nel rispetto dei limiti indicati sulla "Dichiarazione di registrazione" dell'Installatore.
- 6.1.03 Qualora l'Istituto accerti che il Certificato non è stato rilasciato secondo quanto indicato nel presente Regolamento, ne informa per iscritto lo stesso, invitandolo ad attenersi a quanto prescritto dal Regolamento nonché ad ovviare alle anomalie riscontrate entro il termine che verrà indicato nella nota informativa scritta.
- 6.1.04 Qualora l'Installatore non risponda alla comunicazione dell'Istituto entro 15 giorni dal ricevimento della stessa o comunque non fornisca spiegazioni riguardo al proprio comportamento ritenute adeguate e soddisfacenti ovvero ovvi alle anomalie segnalate, l'Istituto ha la facoltà di annullare il Certificato oggetto di contestazione, informando di ciò anche il committente dell'impianto relativo.

6.2 Verifiche sugli impianti

- 6.2.01 Per gli impianti coperti da Certificato, l'IMQ può effettuare le verifiche previste dalle norme CEI relative. Tali verifiche possono essere disposte d'ufficio ovvero eseguite su richiesta.
- 6.2.02 Le verifiche disposte d'ufficio avvengono secondo criteri stabiliti dalla Commissione Tecnica; le spese ad esse inerenti sono a carico dell'IMQ per quanto riguarda il personale IMQ.
- 6.2.03 Le verifiche su richiesta avvengono previo parere favorevole della Commissione Tecnica; le spese ad esse inerenti sono a carico del richiedente, secondo le tariffe IMQ, salvo il caso in cui l'impianto risulti non conforme alle norme CEI relative. In tale caso, le suddette spese sono a carico dell'Installatore che ha rilasciato il Certificato.
- 6.2.04 I risultati di tutte le verifiche compiute saranno valutati dalla Commissione Tecnica

6.3 Non conformità dell'impianto

- 6.3.01 Qualora l'IMQ accerti che un impianto, per il quale è stato rilasciato il Certificato, non è conforme alle prescrizioni delle norme CEI, ne informa per iscritto l'Installatore, invitandolo ad eliminare le difformità riscontrate entro il termine che verrà fissato, e a dare comunicazione scritta dell'avvenuto adempimento. Nei casi più gravi o di recidiva, l'IMQ intima all'Installatore di sospendere l'emissione di nuovi Certificati.
- 6.3.02 Durante la sospensione, l'Installatore può emettere Certificati solo in seguito al risultato positivo delle verifiche, che deve richiedere preventivamente all'IMQ. Le spese di tali verifiche saranno a carico dell'Installatore.
- 6.3.03 La sospensione di cui in 6.3.01 viene revocata soltanto a seguito di parere positivo da parte della Commissione Tecnica.
- 6.3.04 Nel caso in cui l'Installatore non si avvalga entro sei mesi dalla diffida di cui in 6.3.01 della procedura di cui in 6.3.02 e nel caso di parere sfavorevole della Commissione Tecnica di cui in 6.3.03, la registrazione dell'Installatore viene revocata.

Articolo 7 – Rinuncia o revoca della registrazione**7.1 Rinuncia alla registrazione**

L'Installatore può rinunciare alla registrazione presso l'IMQ:

- 7.1.01 alla scadenza del Contratto di registrazione, dando disdetta con un preavviso di tre mesi mediante lettera raccomandata;
- 7.1.02 quando non accetti le variazioni alle condizioni economiche stabilite dall'Istituto;
- 7.1.03 quando non accetti le variazioni apportate al presente Regolamento.

Nei casi sub 7.1.02 e 7.1.03 la rinuncia ha vigore soltanto tre mesi dopo la comunicazione relativa che l'Installatore deve fare all'IMQ entro un mese dal ricevimento dell'annuncio delle variazioni diramato dall'IMQ.

7.2 Revoca della registrazione

La registrazione di un Installatore viene revocata dall'IMQ su decisione della Commissione Tecnica e comunicata con lettera raccomandata A.R.:

- 7.2.01 in caso di non osservanza, comportante negligenza grave, degli impegni assunti agli articoli 4 e 6;

7.2.02 in caso di mancata osservanza alla diffida di cui al paragrafo 6.3.01;

7.2.03 in caso di frequenti non osservanze degli impegni assunti, anche in forma non grave;

7.2.04 nel caso previsto al paragrafo 5.3.

Inoltre la registrazione viene revocata:

7.2.05 in caso di fallimento dell'Installatore o di scioglimento della ditta;

7.2.06 in caso di mancato versamento delle somme dovute all'IMQ, qualora l'azienda persista nel suo inadempimento nonostante una diffida inviata per lettera raccomandata e trascorso un mese dalla spedizione di detta diffida.

Prima di procedere alla revoca, l'IMQ può sospendere la validità della registrazione per un periodo stabilito e comunque non superiore a 6 mesi; tale sospensione viene resa pubblica.

Dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'IMQ e durante tutto il periodo di sospensione, l'Installatore registrato non può rilasciare i Certificati IMQ.

La sospensione può essere annullata solo se l'Installatore registrato avrà ovviato alle contestazioni mosse, dimostrando inoltre di avere adottato quelle azioni correttive volte ad evitare il ripetersi dell'inadempienza.

Nel caso in cui la sospensione non sia stata annullata entro il periodo stabilito, la registrazione dell'Installatore viene revocata.

7.3 Conseguenze della rinuncia alla registrazione

7.3.01 Nel caso di rinuncia alla registrazione, l'Installatore si obbliga a non rilasciare più Certificati, trascorso l'eventuale periodo di preavviso, e a restituire all'IMQ gli eventuali moduli di Certificato non utilizzati in suo possesso.

L'IMQ inoltre:

7.3.02 provvede a cancellare la registrazione dell'Installatore dagli elenchi ufficiali e a pubblicare la relativa informazione;

7.3.03 non ammetterà a istruzione domanda di registrazione da parte dello stesso Installatore, se non dopo due anni dal rapporto risolto, salvo eccezioni valutabili dalla Commissione Tecnica.

7.4 Conseguenze della revoca della registrazione

7.4.01 Nel caso di revoca della registrazione, l'Installatore non può più rilasciare Certificati dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'IMQ e si obbliga a restituire all'IMQ gli eventuali moduli di Certificato non utilizzati in suo possesso.

L'IMQ inoltre:

7.4.02 provvede a cancellare la registrazione dell'Installatore dagli elenchi ufficiali e a pubblicare la relativa informazione;

7.4.03 può richiedere all'Installatore di avvertire gli utenti degli impianti per i quali si è impegnato a rilasciare un Certificato. Qualora l'Installatore non provvedesse, l'IMQ provvederà d'ufficio;

7.4.04 non ammetterà a istruzione domanda di registrazione da parte dell'Installatore stesso, se non dopo un anno e ciò soltanto nel caso in cui il richiedente possa dimostrare di aver preso, nel frattempo, tutti quei provvedimenti che la Commissione Tecnica riterrà atti ad evitare il ripetersi dell'inadempienza che aveva dato origine alla revoca.

Articolo 8 – Variazione del Regolamento o delle Norme CEI

8.1 Nel caso venissero apportate variazioni al presente Regolamento, l'IMQ ne darà comunicazione agli Installatori registrati a mezzo raccomandata A.R.

Qualora l'Installatore non intenda accettare tali variazioni, dovrà comunicare il proprio dissenso a mezzo raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

8.2 Nel caso venissero apportate variazioni alle norme CEI, l'IMQ ne dà comunicazione all'Installatore, precisando la data dalla quale le variazioni stesse debbano obbligatoriamente essere seguite per gli impianti soggetti a certificazione.

8.3 La Commissione Tecnica potrà inoltre decidere che la conoscenza delle nuove norme CEI da parte del personale tecnico dell'Installatore registrato debba essere accertata con appositi colloqui.

8.4 Le modalità di tali colloqui saranno definite in modo da contenere al minimo gli oneri connessi, che sono a carico dell'Installatore registrato.

Articolo 9 – Tariffe

- 9.1 Le tariffe regolanti le prestazioni dell'IMQ sono pubblicate sull'apposito tariffario.
Le predette tariffe sono stabilite dal Consiglio Direttivo dell'IMQ su proposta del Comitato di Gestione.
- 9.2 In caso di variazione delle tariffe, queste ultime sono notificate a tutti gli Installatori registrati a mezzo lettera raccomandata e l'Installatore ha diritto di rinunciare alla registrazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
- 9.3 Nel periodo di preavviso, previsto al paragrafo 7.1, all'Installatore che si avvale della facoltà di rinuncia vengono praticate le tariffe anteriori alle variazioni.

Articolo 10 – Uso scorretto della registrazione e dei Certificati

- 10.1 Anche al fine di non trarre in inganno committenti o terzi, è scorretto l'uso della registrazione presso l'IMQ e del relativo contrassegno quando non avvenga conformemente alle disposizioni del presente Regolamento.
In particolare è scorretto ogni riferimento alla registrazione e al relativo contrassegno quando questo viene fatto:
- da un Installatore non ancora registrato;
 - da un Installatore che ha rinunciato alla registrazione o per il quale è stata revocata la registrazione;
 - da un Installatore registrato, che ometta o modifichi le condizioni di registrazione (zona, livelli di prestazione) indicate nella propria *Dichiarazione di registrazione*;
 - da un Installatore registrato, ma per attività non comprese nell'oggetto del presente Regolamento.
- Questi casi sono enunciati a titolo indicativo e non esaustivo.
- 10.2 Anche al fine di non trarre in inganno committenti o terzi, è scorretto l'uso del Certificato IMQ quando non avvenga conformemente alle disposizioni del presente Regolamento.
In particolare è scorretto l'uso del Certificato quando questo viene rilasciato:
- da un Installatore non registrato presso l'IMQ;
 - da un Installatore che ha rinunciato alla registrazione o per il quale è stata revocata la registrazione;
 - da un Installatore registrato, ma per impianti non compresi nei limiti indicati nella *Dichiarazione di registrazione* o comunque nell'oggetto del presente Regolamento.
- Questi casi sono enunciati a titolo indicativo e non esaustivo.
- 10.3 Appena viene segnalato un uso scorretto della registrazione o del Certificato, l'IMQ prende tutte le misure atte a tutelare i suoi interessi lesi, rendendole pubbliche.

Articolo 11 – Ricorsi

- 11.1 Contro le decisioni della Commissione Tecnica può essere presentato ricorso al Comitato di Gestione.
- 11.2 Il ricorso può essere presentato dall'Installatore interessato o da un membro della Commissione Tecnica e deve essere presentato per iscritto all'IMQ entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione o del verbale contenente la decisione stessa.
- 11.3 Il Comitato di Gestione deve trattare il ricorso entro tre mesi dalla presentazione.
- 11.4 La decisione del Comitato di Gestione è definitiva.

Articolo 12 – Arbitrato

- 12.1 Qualsiasi controversia, nascente dall'applicazione del presente Regolamento, sarà deferita ad arbitro amichevole compositore, che provvederà alla decisione senza doversi uniformare a regole di procedura. L'arbitro sarà scelto di comune accordo, tra gli industriali professionisti accreditati del ramo ed in difetto le parti ne chiederanno la nomina al Presidente del Tribunale di Milano.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico del soccombente. La sede dell'arbitrato è Milano.
- 12.2 Dall'ambito delle controversie compromesse in arbitri, sono espressamente escluse le liti aventi per oggetto la richiesta di pagamento a favore dell'IMQ di somme di denaro dovute per i titoli di cui al paragrafo 2.2 oppure a titolo di restituzione o di risarcimento del danno.
Per queste controversie, il Foro competente è quello di Milano.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA REGISTRAZIONE PRESSO L'IMQ DELLE DITTE INSTALLATRICI DI IMPIANTI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE, ANTIFURTO E ANTIAGGRESSIONE E PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEGLI STESSI ALLE RELATIVE NORME CEI

Nelle presenti Prescrizioni Particolari sono contenuti, secondo quanto stabilito al paragrafo 1.5 del Regolamento, ulteriori dettagli per la registrazione presso l'IMQ delle Ditte Installatrici di impianti di sicurezza antintrusione, antifur-

to e antiaggressione e per la verifica di conformità degli stessi alle relative norme CEI.

Nel testo che segue sono riportate le aggiunte o varianti relative ai singoli articoli del Regolamento, ripetendone la numerazione.

Articolo 2 – Condizioni generali

2.1.04 Aggiunta:

In deroga a quanto previsto dal par. 2.1.04, per un periodo transitorio dall'entrata in vigore di questo Regolamento, sarà consentita la registrazione a ditte che non abbiano il sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001.

Tale periodo transitorio ha la seguente durata:

- 2 anni per le ditte che non hanno ancora ottenuto la registrazione;
- 3 anni per le ditte registrate al III livello di prestazione degli impianti;
- 4 anni per le ditte registrate al II livello di prestazione degli impianti;
- 5 anni per le ditte registrate al I livello di prestazione degli impianti.

2.1.05 Aggiunta:

Un'organizzazione efficiente per un Installatore di impianti di sicurezza per la rivelazione e la segnalazione di intrusione, furto e aggressione è caratterizzata anche dai seguenti elementi:

- disponibilità di un magazzino apparecchiature adeguato rispetto all'attività di assistenza e manutenzione;
- esistenza di un idoneo archivio impianti, per l'effettuazione delle attività di assistenza e manutenzione;
- esistenza di accorgimenti per la salvaguardia della riservatezza delle informazioni riguardanti gli impianti.

2.7 Aggiunta:

Le norme cui fare riferimento per la realizzazione degli impianti e per il rilascio dei Certificati IMQ sono le seguenti:

- Norma CEI 79-3:1993

Articolo 3 – Presentazione ed istruzione della domanda di registrazione

3.1.02 h) Aggiunta:

Il sistema qualità aziendale si intende certificato da un Ente riconosciuto quando la certificazione è stata rilasciata da:

- IMQ (sistema CSQ)
- Ente di certificazione che abbia con IMQ un accordo bilaterale o multilaterale e che sia accreditato da un Organismo aderente all'Accordo EA - European Cooperation for Accreditation.

3.2.02 Aggiunta:

Fatto salvo quanto richiesto al par. 2.1.07, il numero dei tecnici indicati di cui la ditta richiedente deve disporre deve essere almeno pari a:

- 1 ogni 10 tecnici o frazione di 10, nel caso di richiesta per il II livello di prestazione degli impianti;
- 1 ogni 5 tecnici o frazione di 5, nel caso di richiesta per il III livello di prestazione degli impianti.

Con tali tecnici verranno tenuti i previsti colloqui; in particolare, i colloqui con i tecnici indicati nonché con gli eventuali tecnici incaricati delle ditte già registrate saranno tenuti in occasione delle verifiche previste degli articoli 5 e 6 del Regolamento.

3.2.03 Aggiunta:

La zona di registrazione assegnabile prevede come area territoriale minima la provincia.

La determinazione della zona di registrazione avverrà da parte della Commissione Tecnica tenendo conto dei seguenti elementi:

- richiesta formulata dalla ditta, che può prevedere un ordine di priorità delle province/regioni elencate;
- numero dei tecnici disponibili e, fra questi, numero di quelli addetti all'attività di manutenzione, considerando sia quelli della ditta installatrice appaltatrice sia quelli delle ditte subappaltatrici (qualora esistenti);
- dislocazione territoriale dei tecnici di cui sopra;
- modalità con le quali è organizzato l'intervento di manutenzione;
- numero degli impianti gestiti e, fra questi, numero degli impianti con contratto di manutenzione.

In particolare, la Commissione Tecnica si atterrà di norma ai seguenti criteri:

- nel caso la ditta disponga di due soli tecnici a tempo pieno (requisito minimo) verrà attribuita la sola

provincia ove la ditta ha sede;

- l'attribuzione dell'intero territorio nazionale avverrà in presenza di almeno quattro sedi, opportunamente distribuite sul territorio, dotate di personale tecnico in numero adeguato.

Nota: Per sede si intende indifferentemente una sede dell'Installatore appaltatore o una sede degli eventuali subappaltatori.

Articolo 4 - Diritti e doveri dell'Installatore registrato

4.1 Aggiunta:

Le verifiche previste nel caso di utilizzo di apparecchiature non certificate IMQ saranno semplificate qualora l'apparecchiatura sia dotata di una certificazione rilasciata da Enti e secondo specifiche riconosciute da IMQ; in particolare, saranno del tutto eliminate se la certificazione è stata rilasciata secondo norme CEI.

4.3 Aggiunta:

Nel caso l'Installatore voglia utilizzare un contrassegno per dare pubblicità all'ottenuta registrazione, questo deve essere quello qui riprodotto, accompagnato dalle diciture indicate:



REGISTRATA IMQ

Zona di registrazione:

Livelli di prestazione degli impianti:

Le diciture di cui sopra devono essere chiaramente leggibili e, compatibilmente con le esigenze grafiche, poste nelle immediate vicinanze del contrassegno stesso.

4.5.01 Aggiunta:

Questa prescrizione si applica per gli impianti i cui ordini siano stati ricevuti dall'Installatore 6 mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.